



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

Piano di prevenzione della corruzione del
COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65

—

Periodo 2025-2026

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 1 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

Sommario

1 Introduzione

2 Contesto normativo di riferimento in materia di anticorruzione

3 Il Commissario – *La Mission*

4 Sistema di prevenzione della corruzione del Commissario

4.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

4.2 Analisi del contesto esterno

4.3 Analisi del contesto interno e Organizzazione dell'Ufficio

4.4 Risk management

5 Le misure di anticorruzione e trasparenza adottati dal Commissario

- Codice di comportamento
- Meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di comportamento
- Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento
- Conflitto di interesse ed obbligo di segnalazione
- Inconferibilità ed incompatibilità
- Inconferibilità
- Incompatibilità
- Dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità
- Accertamenti del responsabile del Piano anticorruzione
- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
- Modalità di segnalazione
- Patti di integrità negli affidamenti
- Sezione trasparenza e integrità - la sezione "Amministrazione Trasparente"
- Accesso civico
- Il Monitoraggio

1. INTRODUZIONE

Il presente Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2025-2026, ha una durata di soli due anni in quanto si riferisce alla durata temporale, prevista ai sensi dell'art. 6-bis, comma

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 2 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

2, della Legge 9 dicembre 2024, n. 189, della gestione commissariale che terminerà entro e non oltre il 12 dicembre 2026.

Tale Piano concretizza un percorso volto alla prevenzione amministrativa del rischio corruttivo e, più in generale, dei fenomeni cosiddetti di "malamministrazione", accezione in cui è possibile ricomprendere le situazioni ove, pur non rinvenendosi fatti penalmente rilevanti, viene, comunque, a configurarsi una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'esercizio delle funzioni pubbliche per fini privati. Tali attività non tipizzate violano i principi del buon andamento e dell'imparzialità, costituzionalmente garantiti dall'articolo 97 della Carta Costituzionale, cui deve essere sempre improntata l'azione della pubblica amministrazione.

Il Piano si presenta, strutturalmente, come un documento programmatico in cui sono evidenziate le finalità e le linee di indirizzo da perseguire sia nell'attività anti corruzione che in tema di trasparenza, intesa quale misura di fondamentale per la prevenzione della corruzione, così come già specificato dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 e successivamente confermato dalla delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, aggiornata con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. Con specifico riferimento alle gestioni commissariali previste dall'art. 11 della l. n. 400/1988, nel cui contesto si colloca anche la presente gestione, occorre inoltre tenere conto delle indicazioni di cui alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017.

La presente gestione commissariale è stata individuata con D.P.C.M. 14/01/2025 ed è soggetta alla valutazione del Ministro per lo sport e i giovani per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi assegnati; richiamando il D.P.C.M. 04/11/2024, all'atto di nomina disposta con D.P.C.M. 14/01/2025 è stata prevista la diretta attribuzione al Commissario delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ai sensi dell'art. 6 *bis* co. 2 della Legge 9 dicembre 2024, n. 189 l'attuale gestione commissariale ha durata sino al 12 dicembre 2026; la struttura non presenta un patrimonio immobiliare ed opera con una minimale organizzazione, composta da un solo dipendente con qualifica di dirigente, da quattro collaboratori esterni e un consulente giuridico, nel rispetto di quanto già previsto dal D.P.C.M. 04/11/2024 art. 1 lett. c).

La struttura appare di fatto assimilabile ad una amministrazione organo.

Considerata la durata legale dalla gestione, la previsione di cui al co. 2 bis della l. n. 190/2012, che sancisce una durata triennale dei piani anticorruzione, risulta oggettivamente inapplicabile e la pianificazione non potrà che rimanere in limiti temporali necessariamente coerenti con la durata legale (biennale) della struttura commissariale.

Il presente documento si colloca nell'ambito di un processo ciclico in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di prevenzione adottate vengono, di volta in volta, opportunamente calibrate, oppure modificate

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 3 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

e, se del caso, anche cambiate in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback e del monitoraggio periodicamente attuato.

L'attenzione è focalizzata sull'adozione di strategie anticorruzione che si presentino idonee a:

- a) ridurre il più possibile le opportunità che possano dar luogo a casi di corruzione;
- b) aumentare la capacità di individuazione di casi di corruzione;
- c) creare un contesto che sia comunque sfavorevole al verificarsi del fenomeno.

Prima di individuare le misure previste dal Piano anticorruzione, è opportuno chiarire le motivazioni sottese alla decisione del Governo di nominare prima il Commissario Liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e poi il Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65.

L'Agenzia Torino 2006 è stata istituita dalla legge n. 285 del 9 ottobre 2000 (recante le disposizioni per il finanziamento e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali di "Torino 2006") quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed esercente la propria attività secondo la disciplina di diritto privato (art. 2).

Realizzati gli **obiettivi della legge n. 285 del 9 ottobre 2000**, è stata avviata la **gestione commissariale** dell'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art. 3 comma 25 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Legge finanziaria 2008", la quale è stata successivamente prorogata varie volte e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024.

Le originarie funzioni della gestione commissariale erano liquidatorie delle residue attività e problematiche contenziose legate all'attività dell'Agenzia.

Successivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della **legge 8 maggio 2012, n. 65**, si è disposto che *"Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006»".*

Il secondo comma del citato articolo specifica che *"Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i*

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 4 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

*rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della Regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, **previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006** in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento”.*

La legge 65 del 2012, quindi, ha rivitalizzato le funzioni del Commissario liquidatore, in parte decentrandole dall'obiettivo di pura liquidazione dell'ente ed inquadrandole nell'ambito di un circuito operativo che lo vede soggetto interagente con Fondazione 20 marzo 2006, gli enti territoriali ove si collocano gli impianti oggetto di riqualificazione e la Società di Committenza della Regione Piemonte.

La legge n. 65 del 2012 mantiene le risorse residue in capo all'Agenzia, affida la scelta, la programmazione e l'ordine di priorità degli interventi di manutenzione e riqualificazione alla Fondazione 20 marzo 2006, sentito anche il Commissario, e ne demanda la realizzazione, in quanto stazione appaltante, alla Società di Committenza della Regione Piemonte (SCR); prevede infine che il Commissario liquidatore e SCR decidano, d'intesa, le risorse finanziarie da mettere a disposizione di ogni intervento.

Per effetto della legge n. 65 del 2012 si è quindi creata una duplice gestione, quella di chiusura della legge n. 285 del 2000 (chiusura contenziosi e risoluzione di tutte le problematiche relative agli espropri), e quella volta alla realizzazione degli interventi previsti dalla stessa legge n. 65 del 2012, che si è concretizzata (per quanto concerne il contributo del Commissario liquidatore) nella formulazione del parere sull'attività di programmazione degli interventi facente capo alla Fondazione 20 marzo 2006, nella predisposizione e stipula di intese con SCR sulla quantificazione delle risorse necessarie per ogni intervento e, infine, nel trasferimento a SCR delle risorse finanziarie a fronte dello stato di avanzamento dei lavori.

Da ultimo il d.l. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito il l. 9 dicembre 2024, n. 189 ha stabilito:

“Ferma restando la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006, istituita dall'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e il completamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, la gestione e il mandato del commissario di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proseguono senza soluzione di continuità, sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il commissario di cui al primo periodo, che assume la denominazione di “commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65”, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa”.

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 5 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

L'attività commissariale, chiusa la fase liquidatoria, si focalizza, all'attualità, sulla manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, nei limiti delle risorse tutt'ora disponibili.

Al fine di realizzare gli interventi programmati il Commissario si coordina oggi, come stazioni appaltanti cui è demandata l'esecuzione ed esclusiva responsabilità di realizzazione degli interventi, con SCR e/o con *"le stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessate dagli interventi, iscritte all'A.U.S.A."* così come previsto dall'art. 6-bis, comma 1, della Legge 9 dicembre 2024, n. 189; a tal fine è stato stipulato apposito protocollo di intesa con l'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea".

2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.

Il Piano di Prevenzione della corruzione del Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65, per il periodo 2025/2026, rappresenta un documento in linea con l'ottica di impostazione generale riferita alle iniziative strategiche già adottate dal legislatore sul versante della prevenzione della corruzione.

Il presente Piano è stato predisposto, ai sensi dell'art.1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, fatti salvi i già menzionati e necessari limiti di durata legale della struttura.

Oltre alla citata legge n. 190 del 2012, che ha posto le basi per una più efficace azione volta a prevenire e a reprimere fenomeni corruttivi all'interno delle amministrazioni, bisogna considerare la centralità, in tema di prevenzione alla corruzione, dei seguenti strumenti normativi che hanno disciplinato aspetti peculiari da cui sono derivati inevitabilmente specifici adempimenti e misure inseriti in ogni PTPC:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"*;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *"Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6"*

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 6 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - *"Codice dei contratti pubblici"*;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - *nuovo "Codice dei contratti pubblici"*;
- la legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, che ha consacrato e perfezionato la disciplina dell'istituto del *whistleblowing*.

In particolare, la legge del 2017 ha modificato l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. Il testo normativo tutela il cosiddetto *"whistleblower"*, prevedendo che il dipendente che segnala illeciti - al quale viene garantita la riservatezza dell'identità - non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. Nel caso in cui il medesimo dipendente venga sottoposto a misure ritorsive a seguito della segnalazione effettuata, l'Autorità Nazionale Anticorruzione informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile. Nel caso, invece, in cui il dipendente fosse licenziato a seguito della segnalazione, il medesimo dovrà essere reintegrato nel posto di lavoro.

Il Piano tiene, infine, conto delle indicazioni contenute nell'aggiornamento approvato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 dell'Autorità Anticorruzione, che adotta atti generali d'indirizzo per le Amministrazioni contenenti metodologie, precisazioni, indicazioni al fine di una corretta e compiuta guida all'applicazione della vigente normativa in materia di prevenzione amministrativa della corruzione.

3. IL COMMISSARIO: LA MISSION

Il mandato istituzionale del primo Commissario Liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 era disciplinato dal D.P.C.M. 1 febbraio 2008, ove si precisava che *"la nomina del Commissario liquidatore determina la cessazione delle funzioni di ogni altro organismo previsto dalla citata legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni, intendendosi tutti i compiti spettanti a detti organismi assorbiti dalla funzione liquidatoria, con esclusione di quelli del controllo riservati al Collegio dei revisori dei conti"*.

Nel medesimo D.P.C.M. si disponeva altresì che il Commissario liquidatore svolgesse le seguenti funzioni:

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 7 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

- redigere una relazione generale sullo stato delle attività dell'Agenzia Torino 2006 al 31 dicembre 2007, contenente una puntuale ricognizione e verifica degli interventi compiuti dalla stessa, quale stazione appaltante delle opere correlate allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», nonché delle residue attività dell'Agenzia Torino 2006 da compiere, specificandone oggetto e natura, motivi che le giustificano, tempi e oneri per la loro realizzazione. La relazione doveva essere inviata, entro due mesi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per conoscenza, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino, al Comune di Torino;
- redigere una relazione di aggiornamento delle residue attività dell'Agenzia Torino 2006, corredata dal cronoprogramma delle azioni e degli interventi ancora da compiere, temporalmente coerente con la durata della nomina prevista dall'articolo 1, comma I. La relazione doveva essere inviata, entro cento giorni dalla data del decreto, agli enti di cui al primo punto;
- redigere e inviare, con cadenza semestrale, agli enti di cui al primo punto una relazione di aggiornamento sulle azioni compiute e sulle attività definite;
- trasmettere tempestivamente il bilancio di esercizio dell'Agenzia Torino 2006 chiuso al 31 dicembre 2007 certificato dal Collegio dei revisori dei conti;
- trasmettere, alla scadenza dell'incarico, agli enti di cui al primo punto la relazione finale sulle attività svolte, corredata del bilancio di liquidazione.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 1° febbraio 2008, il Commissario, per l'esercizio delle funzioni demandategli e il compimento delle attività residue, si avvaleva:

- a) dei beni mobili e delle dotazioni strumentali, quali arredi, attrezzature, apparecchiature e simili di proprietà dell'Agenzia Torino 2006, necessari all'attività commissariale;
- b) di una dotazione di personale di dieci unità, scelte dal Commissario tra il personale in servizio presso l'Agenzia Torino 2006, di cui tre con funzioni dirigenziali, un impiegato di primo livello e sei impiegati di secondo livello;
- c) delle risorse finanziarie residue già consuntivate e di quelle assegnate all'Agenzia Torino 2006, ai sensi dell'art. 10, comma 1 ultimo periodo, e 2 della legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli interessi maturati sul conto opere olimpiche.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 1° febbraio 2008, il Commissario liquidatore adottava tutti gli atti necessari al compimento delle attività residue dell'Agenzia Torino 2006. A tal fine, competevano al Commissario liquidatore i poteri di amministrazione riservati dalla legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni, al Comitato Direttivo e al Direttore Generale.

Il Commissario liquidatore aveva poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni. Egli, ai fini della migliore tutela dell'interesse pubblico, poteva, tra l'altro e nell'ambito delle risorse a disposizione della gestione liquidatoria, concludere transazioni, riconoscere i diritti di perdita, accettare e ridurre i crediti pretesi.

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 8 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

Alla suddetta normativa si sono aggiunte, divenendo all'attualità esclusive in forza del d.l. n. 155/2024, le funzioni conferite al Commissario liquidatore dell'art. 1 della legge n. 65 del 2012, consistenti, *"al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria"* in interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dei più volte citati impianti.

Restano ferme le dotazioni di mezzi e personale e gli obblighi di periodica rendicontazione imposti sin dal 2008.

Alla luce del quadro regolativo sin qui illustrato, appare evidente la duplice volontà legislativa di assicurare la chiusura delle attività correlate al disposto normativo della legge n. 285 del 2000 e, al contempo, di promuovere la realizzazione degli interventi necessari alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione degli impianti ex olimpici, quale *mission* finalizzata ad assicurare un reale processo di riqualificazione dei siti sportivi delle aree montane interessate e ad offrire una reale opportunità di crescita dei territori comunali che ospitano le strutture e gli impianti sciistici. Sinergiche appaiono la valenza finanziaria e la connotazione ambientale-sportiva del processo di rigenerazione funzionale degli impianti, finalizzato ad imprimere sul territorio una eredità tangibile, in termini di infrastrutture e di benefiche ricadute economico-occupazionali che le nuove opere possono determinare. In tale contesto va inquadrato lo specifico mandato operativo della struttura Commissariale.

Sebbene quest'ultima sia associata ad esigenze di celerità, efficacia ed efficienza, non è ovviamente prevista alcuna deroga agli strumenti di prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza, quali il PTPC descrive ed interpreta.

Il presente Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza è rivolto a tutto il personale che presta attività sotto la direzione del Commissario. Esso, inoltre, riguarda tutti i consulenti e collaboratori del Commissario, con qualsivoglia tipologia di contratto, ovvero incarico a qualsiasi titolo conferito.

Resta l'imprescindibile coerenza temporale del presente piano con la durata della gestione e la necessaria considerazione del principio di non aggravamento; occorre infatti ricordare, oltre alla limitata durata e puntuale predeterminazione *ex lege* degli obiettivi, la struttura esigua della gestione commissariale e la focalizzazione dell'attività su profili di impulso e corretta programmazione di un percorso che vede le finalità ultime, i tempi e i finanziamenti definiti e verificati *ab externo*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

4. SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMMISSARIO.

4.1 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il primo tassello fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione e nel processo di elaborazione del PTPC riguarda la nomina del RPCT.

A tal proposito, va segnalato che Anac, con specifico riferimento alle **società in liquidazione** ha chiarito, in un apposito paragrafo della delibera n. 1134/2017 (cfr. pagg. 34 e ss.), che le procedure liquidatorie non determinano un'immediata estinzione della società, la quale continua ad operare con altre finalità. Invero, *"nella fase di liquidazione le società controllate possano continuare [...] a espletare attività, con utilizzo di risorse pubbliche spesso assai ingenti i in relazione allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ricompresi nell'oggetto sociale"*. L'Autorità ha, quindi, concluso che *"considerato che la fase di liquidazione può durare per un lungo periodo, si ritiene che le società controllate in liquidazione debbano continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, come specificato nelle presenti Linee guida"*.

Inoltre, la medesima ANAC, nella delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 e con specifico riferimento ai commissari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il perseguimento di specifici compiti previsti da leggi speciali, quale è la presente gestione, ha evidenziato come tali gestioni commissariali facciano capo ad una *"amministrazione di riferimento"*, per tale intendendosi quella dotata di poteri di indirizzo e vigilanza sulla gestione commissariale. Secondo detta delibera la previsione, all'atto di nomina del commissario, di precisi limiti temporali della gestione, obiettivi ed obblighi di rendicontazione periodica già garantisce una coerenza complessiva della struttura con la normativa anticorruzione.

Sempre con riguardo alla necessaria sottoposizione della gestione liquidatoria alle disposizioni in materia di anticorruzione va richiamato quanto previsto nella materia affine dei Commissari straordinari, ovvero la nota dell'UCI - Ufficio Controllo Interno, Trasparenza e Integrità – di protocollo 0001147 P-2.3 del 17/04/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 28 marzo 2018 - Modifiche all'art. 10 (Disposizioni finali) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante "Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 33 del 2013", in cui si decreta *"1. I Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed i Responsabili delle Rappresentanze del Governo nelle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 2. I Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo quanto disposto dalle Amministrazioni competenti alla proposta di adozione del relativo provvedimento di nomina"*.

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 10 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

In relazione a tutto quanto sopra esposto titolare delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato individuato il Commissario, ai sensi di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2024 registrato alla Corte dei Conti il 19 novembre 2024.

Le specifiche e precipue competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quindi in capo al Commissario stesso, discendono normativamente dalla legge 6 novembre 2012, n.190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e successive modificazioni e integrazioni. Tra le funzioni di maggiore rilevanza sono da ricomprendersi:

- l'elaborazione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art.1, comma 8, legge n. 190/2012);
- la verifica dell'efficace attuazione del Piano medesimo e delle sue idoneità (art.1 legge n. 190/2012);
- la redazione di una relazione annuale da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'amministrazione e da trasmettersi all'ANAC;
- la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità;
- la cura della diffusione della conoscenza del codice di comportamento dei dipendenti della Struttura a supporto del Commissario e relativo monitoraggio;
- il controllo sul corretto adempimento da parte della Struttura, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa;
- la vigilanza sulla regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato ivi inclusa in quest'ultimo caso, la potestà di pronunciarsi, con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni sulle richieste di riesame che il richiedente può presentare in caso di rifiuto, anche parziale, di una propria istanza ovvero di mancata risposta dell'Ufficio.

Fatti salvi i compiti assegnati al Commissario, in qualità di RPCT, al fine di assicurare adeguato supporto alle attività del Responsabile del Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, tenendo conto del ristretto numero di operatori a sua disposizione, è evidente che ogni componente della struttura ad esso sottoposta, a prescindere dall'ufficio di cui fa parte, svolge un ruolo funzionale non soltanto alla predisposizione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ma, altresì, al monitoraggio dell'attuazione delle misure in esso contenute. Il Piano ha dunque una valenza trasversale, essendo impostato secondo un modello di "processo a catena", secondo cui ogni componente è referente del RPCT secondo gli ambiti omogenei di attività.

Come di seguito meglio specificato, all'atto della redazione del presente Piano, la struttura Commissariale è composta da un unico dipendente (con qualifica dirigenziale), quattro collaboratori esterni e un consulente giuridico.

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 11 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

In tale contesto operativo, composto, quindi, solo da sei unità, compresa la figura stessa del Commissario, la partecipazione alla elaborazione del Piano è stata assicurata dall'intera struttura.

L'esigenza volta alla realizzazione di un sistema organico di prevenzione amministrativa della corruzione comporta, come noto, l'introduzione di specifiche misure di carattere organizzativo finalizzate a ridurre sempre più gli spazi in cui il fenomeno può verificarsi.

Il Piano costituisce lo strumento attraverso il quale sistematizzare e descrivere la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo frutto di un processo di analisi dell'organizzazione, del fenomeno medesimo, e di una successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di specifiche misure e interventi organizzativi volti a prevenirlo.

4.2 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno è indispensabile per evidenziare come l'ambiente con il quale il Commissario viene a contatto e nel quale opera con le proprie specifiche caratteristiche possa, eventualmente, favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Il Commissario, nell'espletamento delle funzioni istituzionali cui è preposto, viene costantemente ad interagire con specifici e circoscritti soggetti istituzionali: ovvero con rappresentanze ministeriali ed esponenti dell'autorità governativa centrale e, a livello locale.

I soggetti che interagiscono con il Commissario possono essere così indicativamente individuati e suddivisi:

- Amministrazioni pubbliche centrali:

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri*
- *Ministero per lo Sport e i Giovani*
- *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

- Amministrazioni pubbliche locali:

- *Regione Piemonte*
- *Città metropolitana di Torino*
- *Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea"*
- *Comuni ove ricadono le diverse infrastrutture da mantenere/riqualificare*
- *Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a.*
- *Fondazione 20 marzo 2006*

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 12 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

L'analisi del contesto esterno serve, dunque, a descrivere le possibili interazioni astrattamente fonti di meccanismi di corruzione. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

4.3 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

L'analisi del contesto interno concerne l'organizzazione, nonché le attività e funzioni operative della Struttura del Commissario.

Sotto tale aspetto, si segnala che il Commissario si avvale – a partire da quanto previsto dal D.P.C.M. 1° febbraio 2008 e come da ultimo ribadito dai D.P.C.M. 4 novembre 2024 e 14 gennaio 2025 – di una struttura particolarmente snella, rappresentata da un unico dipendente (con qualifica dirigenziale), quattro collaboratori esterni e un consulente giuridico.

La dotazione di personale risente del limite imposto dall'art. 1 lettera b) del D.P.C.M. 4 novembre 2024, il quale impone al Commissario di avvalersi di una dotazione di personale di massimo *“dieci unità, scelte dal Commissario tra il personale in servizio presso l'Agenzia Torino 2006, di cui tre con funzioni dirigenziali, un impiegato di primo livello e sei impiegati di secondo livello”*.

Si riporta qui di seguito l'articolazione della struttura commissariale con l'indicazione dei principali incarichi attribuiti:

N. 1 DIPENDENTE – DIRETTORE AMMINISTRATIVO: gli è affidata l'area amministrativa, in particolare la gestione della contabilità e dei pagamenti, il supporto al Commissario per le richieste di trasferimento fondi da presentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, più in generale, per ogni necessità di carattere economico-amministrativa in ordine all'attuazione della Legge 65/2012.

N. 1 CONSULENTE IN MATERIE GIURIDICO-LEGALE: ha il compito di garantire supporto alla Struttura del Commissario, con particolare riguardo agli aspetti di natura giuridica e legale-amministrativa;

N. 2 COLLABORATORI TECNICO-INGEGNERISTICO: operano nell'ambito del *team* appositamente costituito, garantendo un supporto tecnico operativo alla Struttura del Commissario occupandosi, a titolo esemplificativo, di attività tecnico-operative, tra cui quelle di segreteria tecnica e di interlocuzione con i Soggetti interessati dall'attuazione della legge, finalizzate all'attuazione della L. 65/2012.

N. 1 COLLABORATRICE AMMINISTRATIVA: ha il compito di tenere aggiornata la contabilità della struttura commissariale.

N. 1 SEGRETARIA TECNICO-AMMINISTRATIVA: ha il compito di garantire supporto al Commissario e alla sua struttura tecnico/amministrativa.

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 13 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

Il presente Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza è rivolto, comunque, a tutto il personale che dovesse appartenere alla Struttura di supporto alla missione affidata al Commissario e a tutti i consulenti e collaboratori del Commissario, con qualsivoglia tipologia di contratto ovvero di incarico e a qualsiasi titolo conferito.

4.4 RISK MANAGEMENT

Per quanto concerne, il processo di *risk management*, si è proceduto ad avviare un'analisi organizzativa dei processi, finalizzata alla valutazione del rischio. A prescindere dal precipuo impegno che ogni Esperto sviluppa nell'ambito della propria Area, si è proceduto ad una periodica e frequente "osmosi" di informazioni, con l'obiettivo di rendere ogni processo condiviso e partecipato da parte di tutta la Struttura, attraverso riunioni convocate dal Commissario, con l'obiettivo di formare un modello di analisi dei rischi coerente con le indicazioni fornite da ANAC con il PNA 2022, tutt'ora vigente.

È, comunque, utile sottolineare che l'Ufficio del Commissario, per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, opera in sinergica collaborazione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti negli interventi, come previsto dalla legge n. 65 del 2012.

La fase di rendicontazione periodica all'autorità governativa sulle attività svolte, come ben evidenziato anche nella delibera ANAC n. 1208/2017, garantisce trasparenza e piena giustificazione verso l'esterno delle iniziative assunte, le quali vengono vagliate preliminarmente al trasferimento delle risorse economiche destinate alla stipula delle intese per la pianificazione degli interventi deliberati.

Fondamentale strumento metodologico è quindi quello del coinvolgimento diretto, attraverso la stipula di intese, dei soggetti istituzionali (centrali e locali) coinvolti nel processo di realizzazione dei passaggi procedurali necessari a garantire la realizzazione delle infrastrutture.

Pertanto, nell'ambito di questa sequela procedimentale, il Commissario non è il soggetto che gestisce le gare, posto che egli si limita a rendere il parere sulla scelta, la programmazione degli interventi (indicati dalla Fondazione 20 marzo 2006) e a determinare, d'intesa con la Società di Committenza della Regione Piemonte e/o l'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea", le risorse finanziarie da mettere a disposizione di ogni intervento.

Per quanto concerne la metodologia di analisi del rischio, occorre quindi evidenziare che tutto lo studio sui comportamenti a rischio di corruzione, sia nell'ambito dell'analisi del contesto interno, che del contesto esterno, deve essere calibrato in relazione al peculiare contesto in cui opera il Commissario.

Alla luce dei risultati prodotti dall'applicazione della suddetta metodologia, si ritiene di scongiurare una sottovalutazione del rischio, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo del rischio. Si è cercato di concentrare lo sforzo verso

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 14 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

la necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio.

Tale approccio ha posto il Commissario nelle condizioni di dover acquisire un'adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che questa può avere sull'attività e, di conseguenza, sugli *stakeholders* (cittadini, utenti, operatori economici, sistema Paese nel suo complesso).

È evidente che l'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'amministrazione costituisce un fondamentale prerequisito per un'efficace attività di contrasto della corruzione. Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto: $\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Impatto}$:

- 1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, notizie di stampa, ecc.) che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 6 valori: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile;
- 2) l'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:
 - a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
 - b) sugli *stakeholders* (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Tenendo conto di come la probabilità di generare tentativi di corruzione sia direttamente proporzionale alla presenza di potenziale guadagno economico, il rischio deve necessariamente considerarsi alto nel contesto del Commissario, considerata la cifra importante di fondi finanziariamente disponibili nella contabilità speciale del Commissario stesso. Da non trascurarsi, tuttavia, che esso resta comunque mitigato dalla circostanza che le risorse finanziarie sono interamente derivate e vengono erogate solo a fronte di puntuale rendicontazione dei costi degli interventi tempo per tempo attuati; esse vengono, in tempi rapidissimi, devolute al pagamento dell'attività svolta ed a sua volta rendicontata dai soggetti attuatori. In sintesi, pur essendo la gestione ente erogatore di rilevanti flussi finanziari, questi ultimi non giacciono nella disponibilità del commissario e sono soggetti ad accredito e pressoché contestuale erogazione solo a fronte di puntuale rendicontazione sia in entrata che in uscita.

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 15 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

Quanto all'importanza dell'impatto, la scala di valori è graduata in ordine crescente di probabilità su 6 valori: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il Commissario ha proceduto ad effettuare una mappatura dei diversi e molteplici procedimenti attivati o da attivare. La mappatura completa dei singoli processi è, come noto, un aspetto strumentale essenziale al fine delle successive fasi della procedura di "risk management" volte all'identificazione dei rischi attraverso l'elaborazione del c.d. "catalogo dei rischi", alla loro valutazione, ponderazione e trattamento.

L'analisi organizzativa effettuata rientra tra gli indirizzi strategici del Commissario, attesa la priorità politica di realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione.

Nella prospettiva di dare coerente e concreta attuazione al modello organizzativo maturato si è ritenuto di dover assicurare gli obiettivi strategici da perseguire in via prioritaria, rilevando in particolare l'esigenza di elaborare un sistema organico di azioni e misure, idoneo a prevenire il rischio corruttivo nell'ambito di tutti i procedimenti.

La mappatura dei procedimenti è stata considerata e impostata sulla base dei principi di completezza ed analiticità.

In maniera orientativa e non vincolante, si possono individuare i seguenti ambiti operativi entro cui provvedere e vigilare ai sensi del presente Piano, secondo le valutazioni e gli aggiornamenti derivanti da un'attenta analisi dei dati che emergeranno dal monitoraggio del Piano stesso:

1. Pianificazione e analisi flussi informativi e documentali;
2. Vigilanza sugli obblighi di trasparenza ed accesso civico;
3. Vigilanza misure anticorruzione;
4. Personale;
5. Relazioni esterne;
6. Vigilanza sulle segnalazioni dei *whistleblowers*.

Per quanto riguarda il **Rischio** connesso alla programmazione degli interventi, dunque, si ritiene che vada considerato **Medio** in ragione di due fattori principali: 1) il tipo e il numero di infrastrutture da realizzare; 2) le somme che sono a disposizione del Commissario stesso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

Il Piano pone l'accento, soprattutto, su alcuni strumenti che, proprio in considerazione della *mission* istituzionale del Commissario, registrano un'attenzione particolare, come, ad esempio, la misura relativa alla disciplina del conflitto di interesse (obblighi di comunicazione e di astensione), la misura relativa alla formazione sui temi dell'etica e della legalità e le azioni di sensibilizzazione e di rapporto con la società civile, o gli strumenti per assicurare tutela alle segnalazioni di *whistleblowing*.

In merito alle misure di carattere specifico, che caratterizzano le matrici di mappatura delle Aree che compongono la Struttura Commissariale, va detto che, per quanto concerne i professionisti esperti attualmente in forza alla struttura, il Commissario si è avvalso di soggetti già in forze all'Agenzia e di provata esperienza. Con riferimento ai soggetti afferenti alla struttura si ritiene il **Rischio Bassissimo**, considerato il basso numero di incarichi di collaborazione, la circolarità delle informazioni e delle decisioni tra tutti gli Esperti e l'assenza di attività decisionale da parte degli stessi anche in termini di risorse economiche da erogare.

DEFINIZIONE PIANI INTERVENTI.

Le scelte in ordine alla programmazione e all'ordine di priorità degli interventi da attuare ai sensi della legge n. 65 del 2012 sono doppiamente orientate sia dall'indicazione preliminare della Fondazione 20 marzo 2006, sia dal fatto che, *ex lege*, le opere pianificate devono necessariamente incidere su siti ex olimpici, già oggetto degli interventi licenziati dalla legge n. 285 del 2000, così iscrivendosi in una definita cornice legale.

Individuato il perimetro di massima dell'intervento, si tratta quindi di appurarne la natura intrinseca, ossia di accertare che l'opera programmata rientri tra quelle di "manutenzione straordinaria" o "riqualificazione" ammesse dalla legge n. 65 del 2012 e che la stessa non interferisca con gli oneri gravanti sul concessionario gestore del sito montano, in forza dei vincoli contrattuali che ne regolamentano il rapporto concessorio.

Onde pervenire a questi accertamenti, il Commissario si avvale sia di strumenti interni (in primis dei collaboratori tecnici, in grado di verificare la natura dell'opera programmata, la sua conformità al disposto normativo) sia di strumenti esterni quali l'ente locale interessato nel cui ambito territoriale verrà realizzata l'opera.

È stato a tal fine predisposto un documento auto certificativo, attraverso il quale il Comune nel quale è localizzata l'opera è chiamato ad attestare che l'intervento programmato: a) rientra tra quelli di manutenzione straordinaria/riqualificazione ammessi dalla legge n. 65/2012; b) non è compreso in tutto o in parte tra quelli che gli atti convenzionali in essere con i concessionari e gestori delle aree interessate pongono a carico di questi ultimi.

Con riferimento all'interazione con i soggetti attuatori si ritiene il **Rischio Medio** considerando gli importanti finanziamenti previsti per questi interventi ma al contempo i performanti strumenti di controllo e verifica di appropriatezza della spesa.

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 17 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

INDIVIDUAZIONE DELLO STANZIAMENTO. RILEVAZIONE E MONITORAGGIO DEI PREZZI DI RIFERIMENTO CONTRATTI PUBBLICI.

Con specifico riferimento alla fase attuativa ed all'erogazione dei fondi si osserva che, nelle procedure di gara per i progetti, nonché per l'esecuzione di lavori, si rilevano e si monitorano i prezzi inseriti nei quadri economici degli elaborati progettuali, sulla base anche di quanto previsto dai diversi prezziari regionali e nazionali sui lavori pubblici. Pertanto, è sufficiente verificare la congruità ed il rispetto dei prezzi, rispetto ai tariffari e prezziari citati, azione che peraltro sarà oggetto di valutazione durante le riunioni tecniche. **Rischio alto**, in quanto, in mancanza di un accurato controllo, potrebbero nascondersi quei tentativi che mirano a variare artatamente le voci del quadro economico, modificandole in maniera surrettizia, o mostrando come necessarie attività ridondanti.

Con riferimento alla gestione delle gare d'appalto, si torna a precisare che il Commissario e la propria struttura non operano nella redazione del bando di gara, del capitolato e più in generale degli atti di gara, né nella selezione della ditta aggiudicataria.

La legge n. 65 del 2012 demanda l'esecuzione degli interventi, quale stazione appaltante, alla esclusiva responsabilità della società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della Regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, cui dal corrente anno, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, della Legge 9 dicembre 2024, n. 189 si possono affiancare *"le stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessate dagli interventi, iscritte all'A.U.S.A."*: è quindi questo un ambito nel quale il Commissario non ha competenze e poteri di intervento sicché - pur essendo percepibile l'esigenza generale di una ottimale valorizzazione della concorrenza, aperta alla possibilità di partecipazione anche delle piccole e medie imprese - la struttura Commissariale non effettua controlli e verifiche, affinché siano rispettati i principi di legalità.

Con riferimento alla specifica procedura di individuazione del RUP (responsabile unico del progetto), tale figura è individuata all'interno della Stazione Appaltante dalla stazione appaltante stessa.

Con riferimento all'area relativa ad attività connesse agli acquisti di beni utili al funzionamento della struttura commissariale, il **Rischio è basso**, in quanto gli unici acquisti effettuati riguardano le strumentazioni, ovvero materiale di cancelleria, supporto informatico, acquisto software informatico, tutte acquisite di valore economico esiguo e tali da giustificare, fermo il rispetto del vigente codice dei contratti, le più libere forme di contrattazione.

Per quanto concerne l'area relativa alle attività oggetto di programmazione degli interventi, il Commissario riduce il rischio potenziale attraverso la già citata tecnica della condivisione. Dunque, grazie alla costruzione di un percorso condiviso in cui preventivamente si fanno interagire i rappresentanti dei diversi enti coinvolti nel procedimento, si mira al più idoneo strumento tecnico – amministrativo.

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 18 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

Salvaguardando la necessità di ridurre i tempi allo stretto necessario, le scelte sono il frutto dei diversi pareri tecnici e delle condivise valutazioni nel soppesare costi-benefici. Il **Rischio medio** si può considerare tale allorquando si ingeneri all'interno di uno o più rappresentanti presenti ai tavoli l'idea di ingigantire le esigenze per attingere a maggiori risorse finanziarie.

Con riferimento all'area relativa alle relazioni esterne, il rischio è basso in quanto tutti i componenti della struttura, oltre ad operare in forma collegiale e, comunque, senza alcuna funzione decisoria, devono sempre riferire al Commissario, al quale compete l'assunzione di ogni provvedimento che lo impegna verso l'esterno e che è a sua volta avvinto da obblighi di rendicontazione e risultato verso l'amministrazione di riferimento (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministro per lo Sport e i Giovani).

Con decorrenza 10 aprile 2024 l'ufficio della gestione commissariale è ubicato in Via Pio VII n. 9 a Torino. L'ufficio è di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Arpa Piemonte; il canone di locazione mensile, pari a 2.375,00 euro, è stato determinato prendendo come riferimento la Banca Dati delle quotazioni immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate, in particolare, si sono utilizzati i valori - specifici per le locazioni - intermedi tra i minimi e i massimi previsti.

Il contratto di locazione stipulato inizialmente con validità sino al 31 dicembre 2024, è stato poi prorogato - a seguito della proroga del Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65 - sino al 31 dicembre 2025. A tale scadenza sarà prorogato sino al 12 dicembre 2026, data di scadenza dell'attuale gestione commissariale prevista dall'art. 6-bis, comma 2, della Legge 9 dicembre 2024, n. 189.

5. LE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ADOTTATI DAL COMMISSARIO

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio corruttivo, si è data priorità all'adozione delle misure cosiddette "obbligatorie", indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, associandone altre come ulteriori presidi volti a ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e, infine, mirati a creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

- Codice di comportamento

Visto l'esiguo numero di professionisti che operano all'interno della struttura Commissariale, nell'ottica di massimizzare la capacità di promuovere buone pratiche all'interno delle attività istituzionali, si rende preferibile fare riferimento a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei Dirigenti e dei dipendenti della P.C.M., cui la struttura commissariale afferisce, adottato con D.P.C.M. del 13 dicembre 2024, visionabile sul sito:

<https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali/CodiceCondotta/index.html>

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 19 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

Difatti, riferendosi al Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il Regolamento adottato con il sopra richiamato D.P.C.M., al comma 2 dell'art. 2, sotto la rubrica "Ambito di applicazione" dispone che *"Gli obblighi di comportamento previsti dal Codice generale e dal presente Codice si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori e consulenti dell'Amministrazione, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche nell'ambito della diretta collaborazione, nonché ai collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo, di imprese che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in favore dell'Amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico, nei contratti di collaborazione, di consulenza, di affidamento di appalti e concessioni e nei relativi disciplinari di gara sono inserite apposite disposizioni o clausole di estensione del Codice e di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso oltre che dal Codice generale"*.

Costituisce, dunque, principio generale per i professionisti operanti nella struttura tutto quanto previsto dal Codice di comportamento dei dirigenti e dei dipendenti della P.C.M. e, in particolare:

- Meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di comportamento

Trova applicazione l'art. 55-bis comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i. in materia di segnalazione (stante l'esiguità della struttura e condivisione della gestione, trattasi di onere potenzialmente incombente sia sull'unico dipendente che sui quattro collaboratori e il consulente giuridico) all'ufficio competente (il Commissario) per i procedimenti disciplinari.

- Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

Il Commissario provvede a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.

- Conflitto di interesse ed obbligo di segnalazione

In esecuzione dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 i soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo al Commissario. La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endoprocedimentale del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori. In questi termini il dipendente/collaboratore si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente/collaboratore

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 20 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione poi decide il responsabile dell'ufficio (qui il Commissario).

Ciò vuol dire che, ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, l'interessato è tenuto a una comunicazione tempestiva al Commissario che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.

Sussiste, altresì, l'obbligo di astensione del dipendente/collaboratore nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui egli stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c.) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente/collaboratore si "astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio".

Si ha conflitto d'interesse, inoltre, quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

- i) La segnalazione del potenziale conflitto di interessi va presentata in forma scritta (analogica presso: COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65 - Via Pio VII n. 9 - 10135 Torino, oppure digitale presso la Pec: commissariolegge65-2012@pec.governo.it)
- ii) La risposta deve pervenire in forma espressa e scritta; in ragione della complessità e dell'urgenza del procedimento deve pervenire entro trenta giorni.

- Inconferibilità ed incompatibilità

L'A.N.AC., con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, come modificata dal Consiglio nell'adunanza del 28 luglio 2021, ha definito le Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il responsabile del Piano anticorruzione cura, infatti, che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

A tale fine, laddove riscontrate, il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

La disciplina dettata dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni.

- Inconferibilità

Qualora il Responsabile venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del D.Lgs. n. 39/2013 o di una situazione di inconferibilità, deve avviare d'ufficio un procedimento di accertamento. Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità, la contestazione della possibile violazione va fatta sia nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico sia del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Il procedimento avviato nei confronti dei suddetti soggetti deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati.

L'atto di contestazione deve contenere:

- una breve ma esaustiva indicazione del fatto relativo alla nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata;
- l'invito a presentare memorie a discolpa, in un termine non inferiore a dieci giorni, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa.

Chiusa la fase istruttoria il responsabile del Piano Anticorruzione accerta se la nomina sia inconferibile e dichiara l'eventuale nullità della medesima.

Dichiarata nulla la nomina, il responsabile del Piano Anticorruzione valuta altresì se alla stessa debba conseguire, nei riguardi dell'organo che ha conferito l'incarico, l'applicazione della misura inibitoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. A tal fine costituisce elemento di verifica l'imputabilità a titolo soggettivo della colpa o del dolo quale presupposto di applicazione della misura medesima.

- Incompatibilità

L'accertamento da parte del responsabile del Piano anticorruzione di situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013 comporta la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo.

La decadenza opera decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Ai sensi dall'art. 15 D.Lgs. n. 39/2013 al R.P.C.T. è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all' A.N.A.C.

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 22 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

- Dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità.

All'atto di nomina il soggetto nominato deve sottoscrivere una dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico e deve essere reiterata annualmente; è necessario inoltre provvedere alla pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013.

- Accertamenti del responsabile del Piano anticorruzione

Al fine di agevolare le attività di accertamento, controllo e verifica, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico il Commissario, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, si accerta dell'acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità.

Si dà atto che il Commissario, e le altre figure professionali che lo coadiuvano hanno ottemperato agli obblighi circa la dichiarazione di insussistenza di inconferibilità e/o di incompatibilità.

- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

Chiunque venga a conoscenza di fatti e/o comportamenti che possano considerarsi in violazione del presente piano anticorruzione è tenuto a segnalarlo al Commissario in qualità di Responsabile del Piano.

In dettaglio, si ritiene che le condotte illecite che costituiscono oggetto di segnalazioni intercettino sicuramente:

- i) comportamenti che si materializzano in delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, c.p. (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto Codice);
- ii) comportamenti dai quali possa riscontrarsi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno.

A titolo meramente esemplificativo, si rammentano i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc.

In buona sostanza, costituiscono oggetto di segnalazione le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 23 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

vantaggi privati. I fatti devono essere riportati secondo modalità circostanziate e chiare, se possibile con dovizia di particolari.

La presente sezione disciplina il procedimento volta alla segnalazione di fatti che possano avere attinenza al piano anticorruzione segnalati unicamente da dipendenti/collaboratori/consulente della struttura organizzativa allorquando il segnalante renda nota la sua identità.

Non rientrano in questa disciplina le segnalazioni anonime, quelle poste in essere da soggetti esterni in cui il segnalante renda nota la sua identità ovvero denunce obbligatorie all'autorità giudiziaria che devono essere fatte da soggetti il cui l'obbligo è previsto direttamente dalla legge.

- Modalità di segnalazione

La segnalazione va effettuata:

- i) attraverso apposito strumento informatico, per maggiori dettagli vedere la pagina specifica "[Whistleblowing](#)" sul sito dell'ANAC;
- ii) in forma scritta con consegna nelle mani del responsabile del Piano (COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65 - Via Pio VII n. 9 - 10135 Torino), ovvero in forma orale, anche mediante incontro sollecitato e fissato entro un termine ragionevole.

Ricevuta la segnalazione il responsabile del Piano rilascia al segnalante, entro 7 giorni, avviso di ricevimento, dando poi riscontro alla segnalazione entro tre mesi; se del caso redige una relazione da consegnare all'ANAC per l'esercizio delle eventuali azioni di competenza.

Il segnalante può avvalersi, nei casi di legge, del canale di segnalazione esterna presso ANAC (artt. 6 ss. d.lgs. n. 24/2023).

Il segnalante beneficia della tutela di cui agli artt. 54 bis d.lgs. n. 165/2001 e 12 d.lgs. n. 24/2023 sia per quanto concerne la salvaguardia della sua attività che per la riservatezza della sua identità e/o di qualsiasi informazione o elemento della segnalazione che possano direttamente o indirettamente disvelarne l'identità, fatto salvo il caso in cui sia lo stesso segnalante ad aver intenzionalmente rivelato la sua identità.

L'identità del segnalante è quindi sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La sua riservatezza va assicurata sin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni fase successiva del procedimento.

Nel caso in cui, in ragione della segnalazione, una persona sia sottoposta ad un procedimento disciplinare, questa può accedere mediante lo strumento del diritto di accesso anche al nominativo del segnalante solo se ciò sia "assolutamente indispensabile" per la propria difesa e se sussiste consenso dell'interessato. Spetta al Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari (il Commissario) valutare, su richiesta

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 24 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

dell'interessato, se ricorrano le condizioni di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa e dare avviso scritto al segnalante delle ragioni della rivelazione della sua identità nei casi consentiti e delle procedure di segnalazione interna ed esterna.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La documentazione inerente le segnalazioni è conservata per il tempo necessario al trattamento delle stesse.

La tutela della riservatezza trova limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, reati per i quali deve, in relazione al fatto oggetto di segnalazione, esservi stata almeno una sentenza di condanna di primo grado sfavorevole al segnalante.

- Patti di integrità negli affidamenti

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 83-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, come modificato dall'art. 3, comma 3, della L. n. 120/2020 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", il Commissario richiede alla stazione appaltante che negli atti di gara siano indicati specifici Patti di Integrità, nel rispetto dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012.

I patti di integrità sono uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le disposizioni del Codice degli appalti ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento degli operatori economici per garantirne l'integrità in ogni fase della gestione del contratto pubblico.

Costituisce, per altro principio generale per il personale operante all'interno della Struttura tutto quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento all'assoluto divieto di chiedere o sollecitare, in qualunque modo, regali o altre utilità, anche di modico valore, per sé o per altri. Si prevede inoltre, quale autonomo dovere di comportamento del personale, la collaborazione nell'adempimento degli **obblighi di trasparenza** previsti a carico dell'amministrazione.

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 25 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

È, inoltre, garantita la **tracciabilità dei processi decisionali**, adottati dal personale, attraverso un adeguato supporto documentale che consenta, in ogni momento, la loro conservazione. In relazione ai doveri di comportamento dei pubblici dipendenti nei rapporti privati ovvero nelle relazioni extralavorative, incluse quelle con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, si prevede che, in tale contesto, tutto il personale che opera nella Struttura commissariale:

- non debba sfruttare o menzionare la posizione che ricopre nell'amministrazione, al fine di ottenere indebite utilità;
- non può assumere alcun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Il Commissario, pertanto, attraverso il presente Piano formalizza l'adozione e l'utilizzo del "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della PCM", applicandolo in ogni sua parte e facendosi parte attiva nella promozione dei doveri di valori minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Il Codice di comportamento costituisce uno strumento integrativo del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione. Il Commissario fa suoi i contenuti, i valori e le indicazioni contenuti all'interno di quanto previsto nel Codice di Comportamento dei dipendenti della PCM, in particolare laddove recita che *"Il Codice rappresenta misura attuativa delle strategie di prevenzione della corruzione ed è strumento integrativo del Piano triennale di prevenzione della corruzione nell'Amministrazione"*.

- Sezione trasparenza e integrità – la Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

All'interno del sito commissari.gov.it/commissariolegge65-2012/ è sempre possibile consultare, visionare, approfondire ogni aspetto utile all'attività del Commissario con particolare rilievo agli aspetti di maggior importanza sul piano dei finanziamenti e delle intese stipulate con le stazioni appaltanti.

Attraverso il link del sito della stazione appaltante:

[Società di Committenza della Regione Piemonte \(SCR Piemonte\)](#)

[Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea"](#)

[Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" \(link al Portale gare\)](#)

è possibile visionare le attività secondo gli aggiornamenti inseriti all'interno del cronoprogramma, ottenere informazioni su ogni opera infrastrutturale.

Considerata infine la limitata durata temporale della struttura, alcune informazioni saranno garantite mediante link ad altri siti di amministrazioni, a loro volta tenute alla pubblicazione dei dati (ad es. la nomina e il *curriculum* del commissario sono reperibili sul sito istituzionale dell'organo di indirizzo politico, come

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 26 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

previsto dalla delibera ANAC n. 1208/2017), così da consentirne l'accessibilità per un periodo superiore a quello di durata della gestione commissariale stessa che, come più volte evidenziato, risulta inferiore a quanto in alcuni casi previsto per legge (art. 8 co. 3 del d.lgs. n. 33/2013) in relazione alla durata degli obblighi di pubblicazione.

- Accesso civico

L'accesso civico assicura il diritto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. n. 33/2013) nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso civico che non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Commissario.

Alla luce della sensibilità del Commissario a tali questioni, si sono già posti in essere le seguenti misure di attuazione:

- a) il Commissario raccoglie ed organizza tutte le domande di accesso generalizzato che pervengono, le assegna ad uno dei collaboratori che detiene i dati e le informazioni per l'istruttoria e trasmette le risposte ai richiedenti;
- b) nella stessa logica, il Commissario valuterà l'opportunità (allo stato del tutto residuale, stante la sostanziale assenza di richieste pervenute) di predisporre eventualmente il registro degli accessi, tenendo conto delle tre sezioni sull'accesso generalizzato, accesso civico e accesso ex. l. 241/1990.

- Il monitoraggio

Il Commissario, in qualità di RPTC svolge, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso **un monitoraggio su base periodica che varia a seconda della tipologia di dati.**

Solo in sede di monitoraggio sulle misure specifiche, il personale in forza alla Struttura commissariale **potrà** rendersi conto di eventuali misure inutili o inefficaci e quindi, proporre l'eliminazione, ovvero che i target di attuazione originariamente previsti sono incompatibili con le risorse dell'ufficio e quindi bisogna ridurre i valori.

Dei risultati del monitoraggio si darà conto nella relazione annuale del RPCT per l'anno 2025, di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, che sarà pubblicata sul sito del Commissario nell'apposita sezione Amministrazione trasparente.

Anche il presente Piano per il periodo 2025/2026 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti – Corruzione" – "Piano di prevenzione della corruzione" e di tale pubblicazione sarà data una specifica evidenza nel sito medesimo, in modo che tutti i soggetti interessati possano proporre osservazioni e integrazioni, che saranno attentamente valutate al fine dei successivi aggiornamenti del Piano.

SEDE: Via Pio VII, 9 – 10135 Torino (TO)

PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it

C.F.: 97607280019

Tel: + 39 011 427 2199

Pag. 27 | 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65
(ex AGENZIA TORINO 2006)

I doveri di attestazione circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ordinariamente intestati agli OIV verranno garantiti dal Commissario che provvederà all'iscrizione su apposita piattaforma ANAC, stante la mancanza nella struttura di un OIV. Si evidenzia infatti, che per la più volte evidenziata esigenza della struttura della gestione commissariale, non sussistono al suo interno esigenze cui normalmente presiede l'OIV (gli obiettivi di performance sono, in quanto tali, assegnati al commissario che ne risponde all'amministrazione conferente raggiungendoli con il supporto della struttura tutta) mentre, per l'essenzialità e le eccezionali caratteristiche della gestione commissariale si ritiene che possano ricorrere quelle condizioni di eccezionalità che ammettono l'RPTC a farsi carico delle incombenze di attestazione presso ANAC.

IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI
DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65

Dott. Vincenzo Cocco



Cocco Vincenzo
Michele
21.05.2025 09:26:26
GMT+01:00